

Penale Sent. Sez. 2 Num. 53948 Anno 2018

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udiienza: 26/10/2018

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SOLFAROLI DANILO nato a SPOLETO il 10/05/1956 parte offesa nel procedimento

FAUSTINI FAUSTA nato a SPOLETO il 14/09/1954 parte offesa nel procedimento

c/

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

avverso l'ordinanza del 06/06/2017 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA


udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

lette le conclusioni del PG che concludeva per il rigetto del ricorso

### RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia dichiarava inammissibile *de plano* l'opposizione alla archiviazione presentata dagli odierni ricorrenti dichiarando non pertinenti e non rilevanti le indagini suppletive indicate nell'atto.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore delle persone offese che deduceva vizio di legge: sarebbe stato violato il diritto al



contraddittorio tenuto conto che non era stata fissata l'udienza camerale nonostante fosse stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione; la valutazione esclusivamente cartolare delle ragioni espresse con l'opposizione non tutelerebbe il diritto dei ricorrenti al confronto con l'organo della pubblica accusa e con gli indagati.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta instava per il rigetto del ricorso.

4. In data 9 ottobre 2018 presentava memoria il difensore della Banca Popolare di Spoleto che rilevava come il ricorso dovesse essere rigettato dato che il contraddittorio sarebbe superfluo tenuto conto del fatto che vi era stata una preliminare valutazione di strutturale infondatezza della notizia di reato ed il giudice per le indagini preliminari avrebbe rilevato lo svolgimento di una ordinaria trattativa commerciale incompatibile con l'ipotesi di "usura in concreto".

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il ricorrente invoca il riconoscimento della lesione del diritto all'esercizio del diritto al contraddittorio dell'offeso, ovvero al diniego di esercizio dell'unico strumento di cui esso dispone per sostenere le eventuali ragioni di contrasto alla scelta di inazione effettuata dal pubblico ministero. Tale pretesa viene tutelata primariamente attraverso l'esercizio del diritto ad attivare il contraddittorio orale, condizionato al superamento del vaglio di ammissibilità dell'opposizione.

Circa i limiti del giudizio di ammissibilità, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che «ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, e, quindi, l'idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, senza, tuttavia, effettuare alcun giudizio prognostico sull'esito della investigazione suppletiva richiesta» (Cass. Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, dep. 2014, Rv. 258667; Conf. n. 558 del 2014, non massimata; nello stesso senso Cass., Sez. 2, n. 43113 del 19/09/2013, Rv. 257236.; Cass., sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, Rv. 252476). Ha inoltre stabilito che a fronte dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari deve, di norma, provvedere a fissare l'udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l'indagato e la parte lesa, sulla richiesta del pubblico ministero; il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro, inoperante in due soli casi e cioè: a) quando non sia stata presentata tempestiva opposizione (art. 409 cod.proc.pen., comma 1); b) quando la parte offesa non abbia ottemperato all'onere, imposto a pena



d'inammissibilità (art. 410 cod.proc.pen., comma 1), di indicare i temi dell'"investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova". Da ciò consegue che il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale (Cass. sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012 Rv. 252476).

Né il giudizio sulla ammissibilità può essere omesso: nell'archiviare "de plano" nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l'archiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione. (Sez. 6, n. 53433 del 06/11/2014 - dep. 22/12/2014, P.O. in proc. c. Ignoti, Rv. 26207901)

L'opposizione si prospetta, dunque, funzionalmente orientata ad attivare il procedimento camerale per consentire lo sviluppo del contraddittorio tra soggetti processuali che vantino interessi antagonisti mentre la risposta all'istanza di tutela dell'interesse dell'offeso è demandata alla fase successiva alla celebrazione dell'udienza e presuppone la presa in carico dei contenuti emersi nella fase orale.

1.2. Nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari riteneva infondata la notizia di reato e superflue le indagini suppletive analiticamente indicate nell'atto di opposizione nonostante l'ipotesi di accusa fosse relativa a fattispecie come l'estorsione e l'usura in concreto la cui esistenza richiede un analitico approfondimento delle relazioni tra presunta vittima e presunto autore del reato.

Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio; gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Spoleto per l'ulteriore corso.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmette gli atti al Tribunale di Spoleto per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il giorno 26 ottobre 2018

L'estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione  
Seconda Penale - con ordinanze del 5/02/2019  
e depositata il 15/03/2019: dispone la  
conversione del provvedimento impugnato nelle  
parti in cui è indicato come giudice al  
quale trasmettere gli atti il Tribunale di Spoleto  
anziché quello di Perugia.

Roma, 21/03/2019